

## Benefici ISA anche con dichiarazione tardiva

12/02/2020 - Fabrizio Cancelliere, Gabriele Ferlito

### I benefici premiali ISA

Gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) sono stati introdotti con l'art. 9 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017. In breve, si tratta di indicatori introdotti con riferimento agli **esercenti attività di impresa, arti o professioni**. Tali indicatori, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite cui verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. I contribuenti che risultano **“affidabili”** sulla base dei predetti indicatori, hanno accesso ad alcuni benefici premiali.

In particolare, l'art. 9 bis c. 11 prevede, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, i **seguenti benefici**:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore ad € 50.000 annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore ad € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette ed all'IRAP;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 50.000 annui;
- c) la non applicabilità della disciplina sulle società non operative e sulle società “in perdita sistematica”;
- d) la non applicabilità degli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato).

### Il dubbio interpretativo

Nell'ambito della Circ. AE 9 settembre 2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito (par. 7.2) che il **riconoscimento** dei predetti **benefici premiali**, a seguito dell'attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all'ottenimento degli stessi, è **vincolato** all'esito della elaborazione dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata entro i termini ordinari.

Il riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata entro i termini ordinari ha comportato l'insorgere di taluni dubbi applicativi. In particolare, non era chiaro se l'accesso ai benefici premiali fosse vincolato in modo rigido alla presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (i.e. 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) oppure se vi rientrasse anche la fattispecie della dichiarazione “tardiva”, vale a dire la dichiarazione presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Proprio in relazione a questo dubbio applicativo, un contribuente soggetto ISA ha presentato

all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello, chiedendo chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dei benefici previsti dalla normativa anche laddove i dati utili a consentire l'accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

### **La risposta dell'Agenzia**

La risposta fornita dall'Agenzia al predetto quesito è positiva. L'Agenzia prende le mosse dalla lettera della legge nonché dalla propria prassi. In particolare, viene precisato che, ai sensi dell'art. 7 c. 2 DPR 322/98, la **dichiarazione presentata entro 90 giorni** dalla scadenza del termine ordinario è da considerarsi validamente presentata, per quanto sanzionata come dichiarazione irregolare. Inoltre, con la Circ. AE 12 ottobre 2016 n. 42/E, l'Agenzia ha precisato che la dichiarazione tardiva è idonea a sostituire anche quella presentata nei termini ordinari.

Partendo da questi presupposti, l'Agenzia conclude che i **benefici premiali** previsti dalla normativa sugli ISA sono accessibili anche in base ai dati comunicati con la dichiarazione “tardiva” presentata entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari.

Ciò significa, concretamente, che con riferimento all'anno 2018 i contribuenti soggetti ad ISA potranno godere dell'accesso ai regimi premiali previsti dalla normativa anche sulla base di dati comunicati con una dichiarazione presentata entro il 2 marzo 2020.

Di contro, se la dichiarazione viene presentata/corretta oltre il predetto termine, i dati indicati nella dichiarazione “ultra tardiva” non possono essere utilizzati ai fini dell'accesso ai regimi premiali.

In ogni caso, l'Agenzia chiarisce che l'applicazione dei regimi premiali risulta comunque subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi, con la conseguenza che saranno ritenuti illegittimi i vantaggi premiali goduti dal contribuente sulla base di dati incompleti o inesatti.

Risp. AE 6 febbraio 2020 n. 31

**Utente:** FERLITO GABRIELE

mementopiu.it - 13.02.2020

---

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.